

ADEMPIMENTI

Le Dogane chiariscono chi deve denunciare la vendita di alcolici

di **Alessandro Bonuzzi**

L'[articolo 13-bis D.L. 34/2019](#) ha reintrodotto, con decorrenza **30 giugno 2019**, l'**obbligo di denuncia fiscale** per gli **esercizi di vendita di prodotti alcolici**, ripristinando l'originario **campo di applicazione** dell'[articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#), oggetto di **parziale abrogazione** ad opera dell'[articolo 1, comma 178, L. 124/2017](#).

In particolare, tale ultima disposizione aveva previsto l'**esclusione**:

- degli **esercizi pubblici**,
- degli esercizi **di intrattenimento pubblico**,
- degli esercizi **ricettivi** e
- dei **rifugi alpini**

dall'obbligo di **denuncia di attivazione** e dalla correlata **licenza** rilasciata dall'Ufficio delle dogane, consentendo dunque a questi soggetti di non essere più censiti dal fisco.

L'attuale formulazione del **comma 2** dell'[articolo 29 D.L. 504/1995](#) prevede, invece, che “*Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri*”.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'**Agenzia delle Dogane** che, con la [direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019](#), ha fornito alcuni chiarimenti sugli **effetti giuridici** determinati dall'evoluzione normativa in relazione a determinate **situazioni soggettive**.

In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che *medio tempore*, ovvero **dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019**, periodo intermedio in cui l'operatività dell'obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno **avviato l'attività senza appunto essere tenuti all'osservanza del vincolo**.

Tali esercenti dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la **denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici**. A tal fine dovranno compilare e inviare l'**apposito modello** reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica).

Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la **comunicazione** preventiva al SUAP in **data anteriore al 29 agosto 2017**, non abbiano **completato il procedimento tributario**

di **rilascio** della **licenza** per l'**intervenuta soppressione** dell'obbligo di denuncia.

Invece, gli operatori che **hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017** ed **in possesso della licenza fiscale** non sono tenuti ad **alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano **intervenute variazioni** nella **titolarità** dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'**aggiornamento della licenza di esercizio**.

Da ultimo, per le **attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019**, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la **comunicazione** da presentare al **SUAP** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia fiscale** all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, la **presentazione** della comunicazione preventiva al **SUAP**, il quale è tenuto alla **trasmissione** della stessa all'Ufficio delle Dogane, **assorbe** la denuncia di attivazione ex [articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995](#).

Dunque, qualora l'esercente si avvalga del modulo incardinato presso l'autorità comunale, **non deve presentare la denuncia fiscale**, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

In chiusura la [direttiva n. 131411/RU/2019](#) precisa che:

- alla luce del nuovo quadro normativo, deve ritenersi **superata l'elencazione** delle **fattispecie escluse** dalla licenza di esercizio contenuta nella **direttiva RU 113015 del 9 ottobre 2017**;
- tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi simili** a carattere **temporaneo** e di **breve durata**, atteso il **limitato periodo di svolgimento** di tali manifestazioni, continuano a essere **non soggette** all'obbligo di denuncia fiscale.

